



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

PRAP SICILIA
N. Prot. 049062 - OR/III
Palermo, 03/06/2016

90128 Palermo
Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
Tel. (091)7799111 Telefax (091)7799400
E-mail: pr.palermo@giustizia.it

Posta elettronica

Alla Direzione della C.C.

TRAPANI

E, per conoscenza

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale del Personale e delle Risorse

ROMA

Alla Segreteria Regionale O.S. U.I.L.P.A./P.P.

Via Nausica, 53 91100 (FAX n° 0923/872590)
E-mail: sicilia@polpenuil.it

TRAPANI

Oggetto: Nota O.S. UIL prot. n° 111 del 28 aprile 2016 "Casa Circondariale Trapani - Comportamenti anti sindacali - Richiesta intervento risolutivo decisivo".

Si fa riferimento alla nota prot. n° 7597/D datata 18.05.2016, con la quale la S.V., nel riscontrare la richiesta di notizie dello scrivente in ordine al contenuto della nota sindacale citata in oggetto, ha comunicato che la questione sollevata dall'OS UIL riguarda il rifiuto di accettare i brogliacci dei servizi del personale del N.T.P. in quanto questi ultimi sono stati riprodotti senza l'indicazione dei nominativi del personale ma soltanto con l'indicazione del relativo numero di matricola.

In particolare, come emerge dalla suddetta nota, la S.V. ha ritenuto applicabile nel caso specifico la determina del Garante per la protezione dei dati personali in materia di straordinario del personale di Polizia penitenziaria contenuta nella ministeriale prot. n° GDAP - 0340434-2013 dell'8.10.2013.

In relazione a quanto sopra, pur prendendo atto di quanto rappresentato, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della S.V. sul fatto che la materia dello straordinario è cosa ben diversa dal foglio di servizio del personale che è disciplinato espressamente dall'art. 30 del regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.

In proposito, il succitato art. 30 prevede l'esposizione del foglio di servizio "...nell'apposito albo, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza..." ed anche che lo stesso deve contenere "...il cognome, il nome e la qualifica del personale, il tipo di servizio ed il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine

Tanto premesso, va da sé che la norma intende garantire la riservatezza dei dati contenuti nei fogli di servizio rispetto agli estranei ma non rispetto al personale posto che la riservatezza può semmai essere riferita al motivo dell'assenza che, come noto, non va esplicitata nei fogli di servizio.

La Direzione Generale in indirizzo è informata di quanto sopra trattandosi di materia di carattere generale.

Si resta in attesa di conoscere le iniziative adottate dalla S.V. in merito a quanto sopra e si porgono distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Gianfranco De Gesu